



SPORTELLLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

MODULO DI RISPOSTA

RISPOSTA AL QUESITO: Commercio all'ingrosso di spezie che acquisto, riconfeziono (in laboratorio conto terzi) e rivendo a mio marchio. Vorrei sapere quali informazioni devo obbligatoriamente indicare nell'etichetta.

In particolar modo vorrei avere informazioni riguardo al numero di Lotto, se deve essere rilasciato dal produttore o dal confezionatore.

In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio il prodotto, possiamo consigliare quanto segue.

I prodotti alimentari preconfezionati **destinati al consumatore finale** devono riportare le seguenti indicazioni, previste dalla normativa vigente in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (Decreto Legislativo n. 109/92 articolo 3 e s.m.i.):

- 1) **denominazione di vendita**. La denominazione di vendita comporta un'indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, etc.), se l'omissione di tale indicazione può creare confusione nell'acquirente. Qualora la durata del prodotto sia stata prolungata con l'impiego di gas di imballaggio consentiti, deve essere riportata l'indicazione specifica "confezionato in atmosfera protettiva";
- 2) **elenco degli ingredienti**, in ordine di peso decrescente *. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico, l'elenco deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente". Nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere l'effettiva natura dell'ingrediente, l'indicazione degli ingredienti non è richiesta;
- 3) **quantità netta** o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale. Deve essere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità





di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (l o L), il centilitro (cl), o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche;

4) termine minimo di conservazione. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dall'indicazione del punto della confezione in cui essa figura.

Il termine minimo di conservazione è determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta responsabilità;

5) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

6) sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento può essere omessa nel caso di:

a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede già indicata in etichetta nel rispetto del punto precedente;

b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia,

c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria;

In riferimento al punto 5), se la vostra azienda si configura come "confezionatore" (nella vostra mail dichiarate di voler fare confezionare i prodotti che rivendete con etichetta personalizzata), secondo la normativa potreste indicare i vostri dati in quanto confezionatore (quindi nome/ragione sociale oppure marchio e sede, laddove per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda); sarebbe in questo modo anche rispettato il punto 6) che richiede nuovamente l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Tuttavia è doveroso informarvi che non vi sono normative che danno una definizione precisa di "confezionatore", quindi non è assolutamente detto che gli organi accertatori non abbiano nulla da contestare o mettere in dubbio, a tal proposito si consiglia di conservare ogni documento, che attesti quanto da voi fatto in qualità di confezionatore, e la veridicità dei dati dichiarati.

Se invece la vostra attività è semplicemente una vendita di prodotti preparati e confezionati da altre aziende, secondo la normativa potreste indicare relativamente al





punto 5) i vostri dati in qualità di venditore (quindi nome o ragione sociale o marchio e sede, per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda). Inoltre dovreste indicare sull'etichetta dei prodotti quanto previsto al punto 6), cioè sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. La sede in questo caso dovrà essere indicata per esteso, cioè via, numero civico e località, poiché, secondo la normativa, nel caso di impresa che provveda alla vendita dei prodotti sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo, oltre all'indicazione della località (art.11 D.lvo n. 109/02 s.m.i.);

7) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed apposto sotto la propria responsabilità. Esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera "L", salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. Nei prodotti in cui il termine minimo di conservazione figura con la menzione almeno del giorno e del mese non è richiesta l'indicazione del lotto (quindi se il termine minimo di conservazione è indicato con il giorno ed il mese, non è obbligatorio riportare il lotto in etichetta). Tuttavia è un'indicazione utile ai fini della rintracciabilità del prodotto, per questo motivo vi consigliamo di mantenerla;

8) modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;

9) istruzioni per l'uso, ove necessario;

10) luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;

11) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID) - Ingrediente caratterizzante evidenziato. E' definito "QUID" e indica la quantità media degli ingredienti che figurano nella denominazione di vendita o che sono messi in evidenza con immagini, parole o rappresentazioni grafiche oppure che sono associati alla denominazione di vendita o che sono essenziali per caratterizzare un determinato prodotto alimentare. Il QUID viene espresso come percentuale in peso e deve essere riportato nella denominazione di vendita o in prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente in questione. Nella Circolare n. 165/2000, che vi consigliamo di consultare non conoscendo con precisione il vostro prodotto, sono riportate ulteriori precisazioni sulla dichiarazione del QUID, compresi i casi di esenzione.

*Attenzione agli ingredienti allergeni. Vengono indicati nell'Allegato II del Reg. UE n. 1169/2011, ingredienti con effetti allergenici che dovranno comunque sempre essere





riportati nell'elenco degli ingredienti, indipendentemente dalla loro quantità, tranne l'anidride solforosa e i solfiti per i quali è stabilito un valore al di sopra del quale scatta l'obbligo di indicazione.

Elenco degli ingredienti definiti allergeni dalla normativa vigente:

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorosan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

- sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
- maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
- sciroppi di glucosio a base d'orzo
- cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola

Crostacei e prodotti a base di crostacei

Uova e prodotti a base di uova

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

- gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi
- gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino

Arachidi e prodotti a base di arachidi

Soia e prodotti a base di soia, tranne:

- olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché il processo subito non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati
- tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
- oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
- estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia





Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

- siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola
- lattiolio

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (*Amygdalus communis* L.), nocciole (*Corylus avellana*), noci (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis* (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci macadamia o noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola

Sedano e prodotti a base di sedano

Senape e prodotti a base di senape

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l in termini di SO² totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti

Lupini e prodotti a base di lupini

Molluschi e prodotti a base di molluschi

La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza devono figurare nello stesso campo visivo.

Per i prodotti alimentari preconfezionati **destinati al consumatore, ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso**, le indicazioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 109/92 (riportate in precedenza) possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti a condizione che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa. In tale caso la denominazione di vendita, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza e il nome o ragione sociale o marchio depositato e sede, o del fabbricante, o del confezionatore, o di un venditore stabilito nella Comunità Economica Europea, devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.



Si segnala, infine, che una particolare attenzione viene posta nel Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al modo con cui le informazioni vengono riportate, in modo che siano **facilmente comprensibili e sufficientemente chiare** e non risultino nascoste o comunque limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire. Per questo motivo vengono fornite le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x è pari o superiore a 0,9 mm” (Articolo 13- Allegato IV):

Pertanto se le indicazioni in etichetta sono espresse con il carattere maiuscolo, l'altezza va aumentata secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

ALLEGATO IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X



Legenda

- 1 | Linea ascendente |
- 2 | Linea della maiuscola |
- 3 | Linea mediana |
- 4 | Linea di base |
- 5 | Linea discendente |
- 6 | Altezza della x |
- 7 | Corpo del carattere |



Il Regolamento è in vigore, ma non ancora in applicazione (13 dicembre 2014), tuttavia si possono già applicare le sole parti che non si sovrappongono o che non sono in contrasto con la normativa in vigore attualmente (Decreto Legislativo 109/92) e, tra queste, rientrano le indicazioni relative all'altezza dei caratteri.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03. Titolari del trattamento sono la Camera di commercio di Torino (Via Carlo Alberto, 16, 10123, Torino) e Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165, 10127, Torino).

